



ORDINANZA

N. 182 DEL 09/09/2024

OGGETTO : SAGRA DEL GORGONZOLA ANNO 2024 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIA ED IN QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO E IN LATTINA DA PARTE DI QUALSIASI ESERCIZIO AUTORIZZATO, NONCHÉ LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA DA PARTE DEGLI ESERCIZI IN FORMA AMBULANTE.

LA SINDACA

CONSIDERATO CHE nelle giornate del 14 e 15 settembre 2024, durante lo svolgimento della 24^a Sagra del Gorgonzola, è previsto un notevole afflusso di pubblico ove almeno potenzialmente si potrebbero ingenerare situazioni di potenziale pericolo per l'assembramento di persone e per il comportamento di singoli o gruppi di persone;

CONSIDERATO che occorre scongiurare che tali episodi possano comportare danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed altri oggetti in vetro e lattine;

RITENUTO pertanto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'introduzione di bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro o comunque di consistenza pericolosa all'interno dell'area dedicata alla manifestazione;

RICHIAMATO il Decreto-legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0p/001991/2017/1 del 7.6.2017 nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità,

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione della 24^a Sagra del Gorgonzola, dalle ore 8.00 di sabato 14 settembre 2024 alle ore 24.00 di domenica 15 settembre 2024 nell'area pedonale interessata dalla Sagra del Gorgonzola:

- 1. il divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro e lattine;**
- 2. il divieto ai pubblici esercizi, in sede fissa e ambulante, nonché ai circoli di vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o lattine;**
- 3. di istituire l'obbligo nell'area pedonale interessata all'evento di vendere o somministrare bevande in contenitori di plastica, cartone o altro materiale riciclabile;**

Si esonerano, dal divieto di cui al punto 1, gli operatori di commercio su area privata nonché pubblica con la prescrizione che gli stessi utilizzino imballaggi idonei atti ad evitare la rottura accidentale e la dispersione di frammenti di vetro e lattine, destinati ai consumatori diretti presso luoghi privati;

Il divieto di cui al punto 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Che sia trasmessa Al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Gorgonzola, per il controllo e l'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71.

Scaccabarozzi Ilaria Arabella Paola
Atto sottoscritto digitalmente